

PARERI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO - dal 10 luglio 2020 al 3 novembre 2020 (data deposito)

a cura della Dott.ssa Virginia Campigli

Data adunanza	Affare n.	Data deposito	Numero progressivo	Schema di	Oggetto	Tipologia prev. rilievi	Rilievi attinenti al sistema delle fonti e al <i>drafting</i>	Esito
25.06.2020	716/2020	10.07.2020	1280/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministero dell'università e della ricerca, recante modifiche al D.M. 10 agosto 2017, n. 130 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione osserva favorevolmente che l'intervento posto in essere con lo schema <i>de quo</i> si giustifica, in primo luogo, per finalità di trasparenza e di coordinamento della normativa di settore. In secondo luogo, esso persegue finalità di chiarimento interpretativo di tale disciplina legislativa.</p> <p>Sul piano del sistema delle fonti e del <i>drafting</i>, la Sezione rileva l'opportunità di dar conto, nella formulazione della norma, del contesto in cui si colloca l'intervento in esame, che sostituisce una disposizione la cui soppressione è stata disposta con norma introdotta da un decreto legge ancora in corso di conversione.</p> <p>Infine, in punto di tecnica redazionale, la Sezione segnala in via generale l'esigenza di rivedere il testo del decreto per adeguarlo alle "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001.</p>	Favorevole con condizioni
25.06.2020	755/2020	10.07.2020	1281/2020	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione ritiene praticabile l'estensione della normativa <i>de qua</i>, concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB (antincendio boschivo). Tuttavia, al fine di prevenire dubbi di eccesso di delega, è richiesta una maggiore esplicitazione nella relazione illustrativa. In particolare, la Sezione rileva la necessità di chiarire che –essendo stata introdotta una corrispondenza tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo delle Guardie forestali e la qualifica di coordinatore dei Vigili del fuoco– deve derivare da siffatta equiparazione l'applicabilità a tale nucleo di personale dipendente del medesimo trattamento concorsuale proprio della qualifica di equiparazione.</p>	Favorevole con osservazioni

09.07.2020	158/2020	17.07.2020	1339/2020	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione invita, in primo luogo, alla puntuale revisione degli schemi degli atti normativi sulla base delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001 (“<i>Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi</i>”) e 2 maggio 2001 (“<i>Guida alla redazione dei testi normativi</i>”), pubblicate sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2001 e sul supplemento ordinario alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2001.</p> <p>In secondo luogo, è criticata la prassi di riprodurre nel regolamento le disposizioni di legge. Difatti, la riproduzione nel regolamento delle disposizioni legislative risulta, da un lato, superflua (poiché la norma di legge trova applicazione a prescindere dalla sua riproduzione nel regolamento), e, dall'altro, foriera di criticità, dal momento che, se il legislatore dovesse modificare la norma legislativa, quella regolamentare rimarrebbe immutata e in contrasto con la fonte primaria. A tal proposito, la Sezione suggerisce –qualora non sia possibile eliminare dal regolamento le disposizioni che riproducono norme di legge– di effettuare il richiamo alla legge riportandone tra virgolette il testo.</p> <p>Sul piano del sistema delle fonti, la Sezione ribadisce che il regolamento non può discostarsi –sostanzialmente disattendendola– dalla scelta compiuta dal legislatore nella fonte normativa primaria.</p> <p>Sempre con riguardo al sistema delle fonti, infine, la Sezione osserva che in sede di esercizio della potestà regolamentare non è consentito al Ministero, in via di specificazione o anche solo interpretativa, introdurre nell'ordinamento giuridico nuove fattispecie illecite, in assenza del necessario potere attribuitogli dal legislatore e a fronte di un quadro normativo primario comunque compiuto e definito.</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni
09.07.2020	753/2020	22.07.2020	1360/2020	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione segnala che il regolamento <i>de quo</i> costituisce uno dei primi casi applicativi dell'art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016, come modificato nel 2017. Il presupposto per l'esercizio del potere regolamentare è dunque l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione –pur attribuendo espressamente il potere regolamentare– non precisa la tipologia di regolamento da adottare, limitandosi a rinviare a un regolamento “<i>adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti</i>”. Di conseguenza, la Sezione condivide quanto esplicitato nelle premesse dello schema in esame, in cui si richiamano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della l. n. 400/1988 (regolamenti ministeriali).</p> <p>Con riguardo all'<i>iter</i> seguito, la Sezione ribadisce la necessità della trasmissione dell'ATN e della verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche qualora si affermi il carattere meramente ordinamentale delle</p>	Sospeso (interlocutorio)

						<p>disposizioni contenute nello schema sottoposto a parere. Non è, infatti, sufficiente la mera affermazione del carattere ordinamentale per sottrarsi automaticamente alla verifica sugli oneri finanziari, essendo viceversa necessaria la conferma da parte della Ragioneria generale.</p> <p>Quanto alla tecnica redazionale, la Sezione osserva che la riproduzione nel regolamento delle previsioni normative, in astratto, pone il rischio di incertezze applicative qualora la riproduzione testuale differisca dal testo legislativo, nonché il rischio di confusione nell'individuazione delle disposizioni applicabili ove successive modifiche della norma primaria determinino un disallineamento tra i testi.</p> <p>Tuttavia, la Sezione riconosce che gli atti fonte che innovano l'ordinamento giuridico (sia pure di livello secondario, come i regolamenti) debbano possedere una loro propria compiutezza, che ne agevoli la comprensione e l'applicazione in sede amministrativa. Pertanto, può risultare utile che il testo regolamentare – ai fini di una maggiore intelleggibilità – contenga al proprio interno definizioni e disposizioni già contenute nella norma di rango primario. Come segnalato dalla Sezione, in ipotesi di questo tipo è però essenziale che le formule lessicali privilegino il rinvio esplicito alla legge o all'atto di livello legislativo, sì da evitare ogni ambiguità riguardo alla corretta gerarchia delle fonti.</p>		
23.07.2020	763/2020	24.07.2020	1374/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo".	Formali e sostanziali	<p>Con riguardo alla struttura del testo, la Sezione condivide la scelta della forma di "novella" al Regolamento ministeriale n. 38/2013, che reca l'organica disciplina della materia. La forma della novella risulta, infatti, conforme ai principi sulla redazione dei testi normativi, come sancito nelle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, recanti "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi".</p> <p>Per agevolare la conoscibilità del testo del Regolamento n. 38/2013 (come modificato dallo schema <i>de quo</i>), la Sezione suggerisce che l'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione in G.U. dello schema in esame, ripubblichi il Regolamento stesso quale risulterà dalle modifiche, in applicazione dell'art. 6, c. 2, l. n. 839/1984 ("Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"), secondo cui "[q]uando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le</p>	Favorevole con osservazioni

							<i>modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte”.</i>	
03.09.2020	926/2020	17.09.2020	1492/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il regolamento in materia di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 25- <i>undecies</i> del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. D.M. affrancazione).	Formali e sostanziali	Con riguardo ai contenuti dello schema di regolamento <i>de quo</i> e alla sua collocazione nel sistema delle fonti, la Sezione osserva favorevolmente che esso mira a risolvere le incertezze applicative generate dalle disposizioni vigenti sulla rimozione del vincolo di prezzo gravante sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. Tale disciplina, stratificata in più norme di legge e in appositi regolamenti comunali, ha dato luogo, infatti, a diffinità di regime e a un notevole contenzioso, pervenuto alle Sezioni Unite della Cassazione e alla Corte dei Conti. In questi termini, il regolamento sottoposto a parere dà attuazione in modo coerente e ordinato alle disposizioni di legge applicabili in materia e corrisponde all'esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici, favorendo la circolazione commerciale dei beni in questione.  Sul piano del <i>drafting</i> normativo, la Sezione specifica che i rinvii normativi, salvo casi particolari, s'intendono sempre rivolti alle norme vigenti.	Favorevole con osservazioni
03.09.2020	873/2020	17.09.2020	1493/2020	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Sostanziali	Come evidenziato dalla Sezione, il regolamento oggetto di parere si inserisce in un quadro regolamentare più vasto e complesso, proteso all'attuazione dei principi dell'economia circolare e della società del recupero e del riciclaggio, che trovano il loro fondamento nell'istituto, elaborato in ambito europeo, dell' <i>End of Waste</i> , disciplinato ex art. 6, Direttiva 2008/98/CE. Lo schema di regolamento <i>de quo</i> si colloca, dunque, nell'ambito delle misure volte a creare –in conformità a tale direttiva– una società del riciclo dei rifiuti, al fine di ridurre le quantità di rifiuti avviati in discarica e perseguire gli obiettivi dell'economia circolare.  Inoltre, la Sezione rileva problematicamente –riscontrando nel caso di specie una mancanza in tal senso– che dalla lettura della Relazione illustrativa deve emergere in modo sufficientemente chiaro, esaustivo e preciso il percorso logico-argomentativo seguito dall'Amministrazione.	Sospeso (interlocutorio)
03.09.2020	899/2020	21.09.2020	1510/2020	Regolamento ministeriale	Schema di “ <i>Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero dello</i>	Formali e sostanziali	La Sezione osserva che ove la norma primaria –nel caso di specie, il d.l. n. 105/2019, finalizzato all'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica– preveda l'emanazione di più (quattro, nello specifico) decreti del Presidente del Consiglio, è opportuno che l'Amministrazione valuti se coordinare l'emanazione dei vari regolamenti.	Favorevole con osservazioni

					<i>sviluppo economico</i> ".			
17.09.2020	929/2020	18.09.2020	1497/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.) concernente modifiche e integrazioni al d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.	Formali e sostanziali	<p>In relazione alla possibilità di introdurre regolamenti di organizzazione tramite d.P.C.M., la Sezione rileva che, per semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, l'art. 4 <i>bis</i> del d.l. 12 luglio 2018, n. 86 (conv. con mod. <i>ex l.</i> n. 97/2018), ha previsto che, fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con d.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti <i>ex art.</i> 3, commi da 1 a 3, l. n. 20/1994 e al parere del Consiglio di Stato.</p> <p>Con specifico riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, l'art. 16 <i>ter</i>, c. 7, d.l. n. 124/2019 prevede che <i>"l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata (...) mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020"</i>. Il termine del 30 giugno 2020 è stato poi prorogato al 30 settembre 2020 <i>ex art.</i> 116 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con mod. <i>ex l.</i> n. 27/2020); a decorrere da tale data troverà nuovamente applicazione quanto stabilito dall'art. 17 della l. n. 400/1988.</p> <p>Sul piano delle fonti, la Sezione osserva la non agevole distinzione tra "attività prelegislativa" e "attività normativa", rilevando che all'interno del Ministero operano gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e, in particolare, l'Ufficio legislativo economia, l'Ufficio legislativo finanze e l'Ufficio del coordinamento legislativo. Con riguardo all'operato di tali Uffici, non è sempre agevole distinguere tra le due tipologie di attività.</p> <p>Circa la tecnica redazionale, la Sezione osserva criticamente che l'Amministrazione è spesso ricorsa all'integrale sostituzione di interi articoli o commi, anche per aggiunte o inserimenti minimi. Tuttavia, la rinnovazione integrale della fonte normativa non è necessaria ove si debbano introdurre semplici modifiche. In generale, è consigliata la tecnica della novella, da limitare però alle sole disposizioni effettivamente modificate.</p> <p>Sempre sul piano della tecnica redazionale, la Sezione ricorda inoltre che i riferimenti normativi servono a rendere chiaro, anche ai non "addetti ai lavori", il contesto nel quale è maturato il regolamento da adottare. Conseguentemente, nel preambolo devono essere inserite solo le disposizioni normative pertinenti e funzionali a una corretta ricostruzione delle norme di riferimento.</p>	Favorevole con osservazioni

							Ancora in punto di <i>drafting</i> , si evidenzia infine che l'uso di molte frasi consecutive separate solo da un segno d'interpunzione (;) non è conforme alle buone prassi redazionali e risulta di difficile lettura, complicando peraltro i possibili rinvii (anche futuri), sia interni sia da altri atti.	
24.09.2020	1028/2020	28.09.2020	1527/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca".		<p>Nel sistema delle fonti, lo schema di regolamento <i>de quo</i> sostituisce il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ("MIUR"), in considerazione dell'avvenuta soppressione del MIUR <i>ex art.</i> 1 d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con mod. <i>ex l.</i> n. 12/2020), con contestuale istituzione del Ministero dell'università e della ricerca ("MUR").</p> <p>Con riferimento all'<i>iter</i> seguito nella trasmissione dello schema, la Sezione censura il comportamento dell'Amministrazione proponente, che ha richiesto con notevole ritardo il parere del Consiglio di Stato, oltretutto trasmettendo soltanto parzialmente la documentazione richiamata nel preambolo del provvedimento.</p> <p>A tal proposito, viene richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 17, c. 27, l. n. 127/1997, secondo cui "[f]atti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere". La volontà legislativa, dunque, prevede per il Consiglio di Stato un lasso temporale di quarantacinque giorni per lo svolgimento della funzione consultiva sugli atti del Governo, al fine di garantire un esame puntuale e adeguatamente approfondito dei provvedimenti normativi, nel rispetto della collegialità della valutazione finale. Pertanto, una contrazione di detto termine – oltre a porsi in contrasto con la lettera della legge – viola lo scopo per il quale la funzione consultiva è concepita, rende più arduo il compito del Consiglio di Stato e, nel contempo, riduce la capacità dell'Organo consultivo di correggere eventuali profili di illegittimità e/o proporre modifiche migliorative sul piano formale o sostanziale del testo normativo.</p> <p>Non va peraltro sottovalutato che, trasmettendo in ritardo lo schema al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, si riduce altresì il tempo a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione finale del decreto.</p> <p>La Sezione osserva poi criticamente che nello schema di regolamento in esame è abbandonato il richiamo espresso, contenuto anche nella disposizione di rango primario, alla integrazione internazionale e all'armonizzazione europea. Non si tratta di un profilo meramente redazionale, essendo suscettibile di ricadute sul piano organizzativo. È pertanto suggerito di apportare gli adeguamenti testuali necessari per</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni

							evidenziare il perseguimento dell'integrazione internazionale e dell'armonizzazione europea.	
24.09.2020	1029/2020	28.09.2020	1529/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente <i>“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”</i> .	Formali e sostanziali	Come per l'affare n. 1028/2020, è censurata la prassi di trasmettere in ritardo alla Sezione lo schema da sottoporre al parere, corredato peraltro da una documentazione solo parziale. Infatti, la volontà legislativa (art. 17, c. 27, l. n. 127/1997) è chiara nel prevedere per il Consiglio di Stato un lasso temporale di quarantacinque giorni, ritenuto congruo per lo svolgimento della rilevante funzione consultiva sugli atti del Governo, al fine di garantire un esame puntuale e adeguatamente approfondito dei provvedimenti normativi.	Favorevole con osservazioni e condizioni
24.09.2020	1031/2020	28.09.2020	1531/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante <i>“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”</i> .	Formali e sostanziali	<p>Analogamente a quanto già espresso con i pareri nn. 1527/2020 e 1529/2020, la Sezione censura il comportamento dell'Amministrazione proponente, che ha nella specie richiesto con notevole ritardo il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, trasmettendo, peraltro, soltanto parzialmente la documentazione richiamata nel preambolo del provvedimento. Inoltre, è criticamente osservato come, sebbene nel preambolo dello schema si dia atto di aver sentito anche il Ministero dell'università e della ricerca, non risulti trasmessa dal Ministero proponente la relativa documentazione.</p> <p>Con riferimento alle competenze attribuite dal regolamento <i>de quo</i> alle direzioni generali, la Sezione rileva che la scelta di riprodurre letteralmente le funzioni rientranti nella esclusiva competenza gestionale delle direzioni generali, oltre a porre problemi applicativi nel riparto delle funzioni, non si concilia con l'esclusiva attribuzione ai dipartimenti (<i>ex art. 5, c. 1, d.lgs. n. 300/1999</i>) dei <i>“compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e [de]i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane”</i>.</p> <p>Del pari, l'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 300/1999 attribuisce al capo del dipartimento i soli compiti di <i>“coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione”</i>.</p> <p>È infine segnalato che l'attività di sottoscrizione di protocolli di intesa e convenzioni, dal contenuto indeterminato, non può essere attribuita al dipartimento, e segnatamente al capo dipartimento, poiché integra attività gestionale normalmente rientrante nelle funzioni attribuite alle direzioni generali (cfr. art. 16 d.lgs. n. 165/2001).</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni

24.09.2020	1032/2020	28.09.2020	1532/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “ <i>Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione</i> ”.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione osserva la necessità di trasmettere tutta la documentazione indicata nel preambolo dello schema sottoposto a parere. Inoltre, secondo la posizione espressa con i pareri nn. 1527/2020, 1529/2020 e 1531/2020, è censurata la prassi di richiedere il parere del Consiglio di Stato con notevole ritardo, impedendo alla Sezione di sfruttare il congruo periodo di quarantacinque giorni che la legge (art. 17, c. 27, l. n. 127/1997) espressamente prevede per lo svolgimento della funzione consultiva sugli atti del Governo.</p> <p>È poi censurata l’attribuzione al Capo di gabinetto di compiti di matrice gestionale, come tali esulanti dalle funzioni di supporto del titolare dell’indirizzo politico e di raccordo con le strutture amministrative del dicastero, di cui agli artt. 17, c. 4-<i>bis</i>, lett. a), l. 23 agosto 1988, n. 400, e 14, c. 2, primo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Infine, in punto di <i>drafting</i> normativo, la Sezione suggerisce di non utilizzare espressioni come “in particolare”, dovendosi evitare nei testi normativi il ricorso all’esemplificazione.</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni
24.09.2020	257/2020	28.09.2020	1535/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.) recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’articolo 22, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47”.	Sostanziali	<p>La Sezione osserva criticamente che il Ministero proponente sembra presupporre l’avvenuto trasferimento in proprio favore delle competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri, senza però indicare quale sia la previsione normativa di rango primario che abbia disposto detto trasferimento.</p> <p>Al contrario, le competenze attribuite dalla legge al Comitato per i minori stranieri non possono considerarsi trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, giacché l’art. 45, c. 3, d.lgs. n. 300/1999 ha trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali soltanto “<i>le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio, ivi comprese quelle in materia di immigrazione</i>”. Tale trasferimento non può aver attinto le competenze attribuite al Comitato per i minori stranieri, posto peraltro che quest’ultimo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (e non presso il Dipartimento per gli affari sociali della medesima Presidenza) e che il Dipartimento per gli affari sociali, per espressa previsione legislativa, è presente con propri rappresentanti nell’ambito del Comitato.</p> <p>In merito alla successione cronologica delle fonti, la Sezione chiarisce che –in assenza di una norma primaria che abbia trasferito le competenze del Comitato per i minori stranieri prima della sua soppressione– deve ritenersi che le competenze facenti capo al soppresso Comitato siano state <i>ex lege</i> trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione presso la quale il Comitato era stato istituito (<i>ex art. 33, c. 1,</i></p>	Negativo

							d.lgs. n. 286/1998) ed era formalmente incardinato al momento della soppressione.	
24.09.2020	968/2020	28.09.2020	1536/2020	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, recante attuazione all'art. 120- <i>quinquiesdecies</i> , commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).	Formali e sostanziali	<p>Con riguardo al contesto in cui si inserisce il regolamento <i>de quo</i>, l'obiettivo normativamente perseguito è quello di accelerare e semplificare il recupero dei crediti nell'interesse della stabilità del sistema bancario; scopo su cui si innesta la tutela del cliente-consumatore, per evitare che l'obiettivo di efficientare il recupero dei crediti insoluti si traduca in una pressione sociale eccessiva sui debitori, in un settore sensibile qual è quello degli immobili residenziali.</p> <p>Con riguardo al rapporto tra la fonte regolamentare e la fonte normativa primaria, la Sezione pone in rilievo il rischio di possibile esorbitanza rispetto all'ambito legittimo di esercizio del potere regolamentare. Nel caso in esame, sono problematicamente segnalate parti del regolamento <i>de quo</i> che si pongono all'esterno del perimetro della delega normativa primaria (ad esempio, la disciplina di dettaglio dell'eventuale procedura arbitrale per l'accertamento dell'inadempimento, in caso di contestazione del debitore).</p> <p>In punto di formulazione del testo, la Sezione evidenzia l'opportunità di riferire brevemente, nel preambolo, dell'avvenuta consultazione pubblica, per una più completa descrizione dell'<i>iter</i> formativo del regolamento <i>de quo</i>.</p> <p>Ancora sul piano del <i>drafting</i> normativo, la Sezione ritiene preferibile la qualificazione normativa diretta della fattispecie, anziché il ricorso alla tecnica della presunzione, che può lasciare spazio a dubbi applicativi.</p> <p>Infine, con riguardo all'<i>iter</i> normativo, è rilevato che il concerto del Ministro della giustizia non è stato espresso dallo stesso ma solo dal Capo dell'Ufficio legislativo, non d'ordine del ministro. Ne consegue che il concerto, trattandosi di atto che compete al ministro, non può considerarsi intervenuto.</p>	Negativo
24.09.2020	928/2020	06.10.2020	1550/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sui criteri e le modalità di erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Formali e sostanziali	<p>Con riguardo alla collocazione del regolamento sottoposto a parere nel sistema delle fonti, la Sezione chiarisce che esso si situa all'interno del quadro costituzionale, ai sensi dell'art. 119, c. 5, Cost., ove è previsto che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Inoltre, in ambito europeo, particolare attenzione alle regioni insulari è posta dall'art. 174, par. 3, TFUE.</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni

						<p>In punto di formulazione del testo, la Sezione riscontra la differenza semantica, ai fini giuridici, della parola “interventi”, rispetto al lemma “progetti”. Infatti, mentre il termine “intervento” indica unicamente l’attività materiale e realizzativa posta in essere a valle per l’esecuzione di un progetto, la parola “progetto” ricomprende nel suo perimetro semantico sia la fase progettuale posta in essere a monte, costituita dalla progettazione nei suoi vari livelli di dettaglio, sia la successiva fase esecutiva compiuta a valle, allorché il progetto venga materialmente realizzato mediante interventi.</p> <p>Sul piano del rapporto tra fonti, la Sezione osserva che non è possibile, in sede di normazione regolamentare, restringere l’oggetto del finanziamento previsto in sede di normazione primaria ai soli “interventi [rectius progetti] immediatamente eseguibili”, consentendo il finanziamento delle progettazioni per il solo anno 2020, con conseguente impossibilità assoluta di finanziare la progettazione per gli anni 2021 e 2022. Infatti, ove –come nel caso di specie– le progettazioni (a monte) e gli interventi (a valle) siano ordinariamente finanziabili ai sensi della norma primaria, in via regolamentare è possibile solo indicare di criteri di priorità per l’erogazione delle risorse del Fondo.</p>		
03.09.2020	903/2018	12.10.2020	1564/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante il regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive di espressione originale italiana di cui all’art. 44- <i>sexies</i> del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“ <i>testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i> ”).	Formali e sostanziali	<p>La Sezione indica innanzitutto che la base normativa primaria per l’adozione del regolamento <i>de quo</i> è costituita dall’art. 44-<i>sexies</i> del d.lgs. n. 177/2005 (“<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>”).</p> <p>Circa l’<i>iter</i> seguito, è criticamente sottolineata l’assenza di una relazione tecnica, la quale, pertanto, non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in particolare con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria. La disposizione relativa all’invarianza finanziaria richiede, invece, di essere confermata dalla Ragioneria generale dello Stato, non essendo sufficiente la mera enunciazione normativa per sottrarsi alla verifica.</p> <p>In punto di <i>drafting</i> normativo, la Sezione suggerisce, nel formulare le definizioni, di tenere conto del fatto che talvolta tali definizioni risultano già contenute in atti previgenti (di rango primario e non). In questi casi, può essere utile il ricorso alla tecnica del rinvio alle corrispondenti disposizioni, secondo l’ordine gerarchico delle fonti normative. Il rinvio con finalità definitorie dovrà essere effettuato alle disposizioni di rango primario (ove esistenti) oppure, in mancanza, a quelle di rango secondario. Sono, invece, da fornire per esteso nello schema le definizioni che non siano già presenti in disposizioni previgenti. Con riguardo alle disposizioni di carattere procedurale, si segnala che dovrebbe essere precisata la data da cui far decorrere</p>	Favorevole con osservazioni

							i termini previsti (ad esempio, dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella G.U.).	
06.10.2020	756/2018	13.10.2020	1565/2020	Regolamento interministeriale	Schema di regolamento recante modifiche al d.lgs. n. 99/1992, di attuazione della direttiva n. 86/278/CEE in materia di protezione dell'ambiente nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
06.10.2020	175/2019	13.10.2020	1566/2020	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento concernente "le modalità di iscrizione all'albo nazionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, le modalità di nomina degli stessi, nonché la definizione dei criteri, degli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità richiesti, ai sensi dell'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
06.10.2020	2262/2016	13.10.2020	1567/2020	Regolamento interministeriale	Schema di decreto, su proposta del consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante "definizione dei contenuti della progettazione in materia di	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)

					lavori pubblici nei tre livelli progettuali”.			
06.10.2020	934/2018	13.10.2020	1568/2020	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione della Fondazione per lo sviluppo del capitale immateriale e la competitività e la definizione dell'assetto organizzativo per la gestione del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività”	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
06.10.2020	1023/2018	13.10.2020	1569/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale di emanazione delle linee guida relative alla "Metodologia per la valutazione ed accettazione del rischio nelle metropolitane".	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
06.10.2020	1061/2020	13.10.2020	1570/2020	Regolamento interministeriale	Schema di decreto recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.	Formali	La Sezione ricorda che, in mancanza di un'espressa disposizione legislativa che consenta l'immediata entrata in vigore del regolamento, si applica il termine dilatorio di <i>vacatio legis</i> , previsto per i regolamenti dall'art. 10 delle preleggi.	Favorevole con osservazioni
06.10.2020	1034/2020	16.10.2020	1604/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il	Formali e sostanziali	Il regolamento sottoposto a parere attua le disposizioni normative di rango primario <i>ex art. 26 TUB</i> , operando in modo proporzionato e ragionevole il rafforzamento degli <i>standard</i> di	Favorevole con osservazioni

					<p>regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>		<p>idoneità degli esponenti delle banche voluto già a livello europeo dal “pacchetto CRD IV”, <i>“in parte elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente ma soprattutto attraverso la disciplina dei nuovi profili (correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, limiti al cumulo degli incarichi)”</i>.</p> <p>La Sezione sottolinea che, nel quadro delle fonti, il regolamento <i>de quo</i> non esaurisce l'attuazione dell'art. 26 TUB, in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell'autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d'Italia con regolamentazione propria.</p> <p>La Sezione ribadisce peraltro come resti esclusa dal perimetro di sua competenza nell'espressione del parere ogni valutazione di merito, riservata alla discrezionalità politico-amministrativa.</p> <p>Relativamente alla tecnica legislativa, la Sezione osserva che sarebbe appropriato riferire brevemente nel preambolo dell'avvenuta consultazione pubblica. Difatti, pur trattandosi di un passaggio procedimentale non obbligatorio, esso fa legittimamente parte del procedimento istruttorio, non sussistendo pertanto ragioni ostative alla sua indicazione nel preambolo del decreto, per una più completa descrizione dell'<i>iter</i> formativo dello stesso.</p> <p>Infine, con riguardo alla prassi di fornire le definizioni mediante rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia attuative del TUB o ad altre disposizioni attuative del medesimo TUB, la Sezione, pur giudicando corretta tale tecnica, segnala l'esigenza, per chiarezza e completezza del testo, che tale rinvio –senza richiamare espressamente atti applicativi che potrebbero mutare nel tempo– sia il più preciso possibile, identificando quantomeno la norma primaria che fonda tali atti attuativi.</p>	
06.10.2020	1725/2018	16.10.2020	1605/2020	Linee guida ANAC	<p>Richiesta di parere sulle Linee guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per l'esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016”.</p>	<p>Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo in merito alle linee guida in oggetto)</p>		<p>Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)</p>
06.10.2020	1337/2018	16.10.2020	1606/2020	Linee guida ANAC	<p>Richiesta di parere sulle Linee guida recanti “Requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato ai sensi</p>	<p>Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse</p>		<p>Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)</p>

					dell'articolo 110, quinto comma, lettera b) del Codice".	all'acquisizione del parere definitivo in merito alle linee guida in oggetto)		
20.10.2020	1125/2020	20.10.2020	1612/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante "Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato", ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	Sostanziali	Relativamente al ruolo del Consiglio di Stato nell'espressione dei pareri sugli atti normativi, è evidenziato come –secondo la giurisprudenza delle Sezioni consultive– la richiesta di parere su atti normativi o di regolazione «è la conferma di un'evoluzione sostanziale delle funzioni consultive del Consiglio di Stato di cui all'art. 100 della Costituzione». Le funzioni consultive, più esattamente, sono inquadrare «in una visione sistemica e al passo coi tempi, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come un <i>advisory board</i> delle Istituzioni del Paese anche in un ordinamento profondamente innovato e pluralizzato». Così ragionando, si comprende perché le funzioni consultive del Consiglio di Stato si rivolgano, nella prassi più recente, oltre che a singoli "atti", anche a sostenere (come nel caso di specie) «i 'processi' di riforma, accompagnandoli in tutte le loro fasi e indipendentemente dalla natura degli atti di attuazione, fornendo sostegno consultivo ai soggetti responsabili dell'attività di implementazione» (Cons. Stato, comm. spec., parere 2 agosto 2016, n. 1767).	Sospeso (interlocutorio)
20.10.2020	2087/2018	21.10.2020	1615/2020	Regolamento ministeriale	Richiesta di parere sullo schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al personale dell'amministrazione civile dell'Interno.	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
20.10.2020	1137/2014	21.10.2020	1616/2020	Regolamento ministeriale	Parere sullo schema di regolamento ministeriale recante "Norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena".	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare il notevole lasso di tempo intercorso dal proprio parere interlocutorio – del 1° agosto 2014– con cui aveva disposto incumbenti		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)

						istruttori rimasti inadempiti. Sebbene il Ministero abbia affermato sussistente l'interesse all'acquisizione del parere, la Sezione –ritenuto che una volta adempiuti gli incumbenti istruttori potrà essere presentata una nuova richiesta di parere– ha disposto il non luogo a parere e l'archiviazione dell'affare)		
06.10.2020 e 20.10.2020	758/2018	22.10.2020	1620/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto concernente “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per istituzione di corsi di dottorato da parte di enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse all'acquisizione del parere definitivo)		Non luogo a parere (con archiviazione dell'affare in oggetto)
20.10.2020	1574/2018	23.10.2020	1629/2020	Regolamento ministeriale	Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare il notevole lasso di tempo trascorso dal proprio parere interlocutorio – dell'11 ottobre 2018– rimasto inadempito, nonché quanto affermato dal Ministero referente, che con nota del 24		Sospeso (interlocutorio)

						luglio 2020 prot. n. 33302, ha riconosciuto sussistente l'interesse all'acquisizione del parere. La Sezione ha pertanto reiterato gli incumbenti istruttori disposti con il suddetto parere interlocutorio, concedendo un ulteriore termine di sessanta giorni)		
20.10.2020	884/2018	23.10.2020	1631/2020	Regolamento ministeriale	Regolamento recante adozione delle "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)".	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare il notevole lasso di tempo trascorso dal proprio parere interlocutorio –del 14 giugno 2018– rimasto inadempito, nonché quanto affermato dal Ministero referente, che con nota del dell'8 giugno 2020 n. 3600, ha riconosciuto sussistente l'interesse all'acquisizione del parere. La Sezione ha pertanto reiterato gli incumbenti istruttori disposti con il suddetto parere interlocutorio, concedendo un ulteriore termine di sessanta giorni)		Sospeso (interlocutorio)

20.10.2020	1139/2019	23.10.2020	1633/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	Nessuno (la Sezione si è limitata a rilevare il notevole lasso di tempo trascorso dal proprio parere interlocutorio –del 10 settembre 2019– rimasto inadempito, nonché quanto affermato dal Ministero referente, che con nota del dell'8 giugno 2020 prot. n. 23413, ha riconosciuto sussistente l'interesse all'acquisizione del parere. La Sezione ha pertanto reiterato gli incombenti istruttori disposti con il suddetto parere interlocutorio, concedendo un ulteriore termine di sessanta giorni)		Sospeso (interlocutorio)
06.10.2020	301/2020	23.10.2020	1640/2020	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132".	Formali e sostanziali	La Sezione osserva criticamente che non appare rispondente alla volontà del legislatore la mera enunciazione, da parte dello schema in esame, dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, per il cui concreto sviluppo viene fatto rinvio a regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. Al contrario, rileva la Sezione che compete allo schema in esame riempire i suddetti principi di contenuti concreti.  La Sezione critica poi la formulazione, nel regolamento <i>de quo</i> , delle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali, la cui stessa ammissibilità è condizionata al rispetto di prescrizioni dettagliate e minuziose (ad esempio, l'uso di specifici moduli e l'obbligo di addurre una molteplicità di elementi informativi specificamente indicati). Difatti, una siffatta formulazione risulta ispirata a una concezione del rapporto tra amministrazione e	Negativo

							<p>privati sostanzialmente superata dalla recente evoluzione normativa.</p> <p>Con riguardo al sistema delle fonti relativamente all'accesso alla giustizia in materia ambientale, la Sezione richiama la "Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" del 25 giugno 1998 (Convenzione di Aarhus), ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.</p> <p>Infine, in punto di <i>drafting</i> normativo, si raccomanda l'osservanza delle "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, evitando, ad esempio, l'uso dei verbi servili e di formule equivalenti ("deve", "è tenuto al", ecc.), da sostituire con il semplice indicativo presente.</p>	
20.10.2020	1097/2020	26.10.2020	1664/2020	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; richiesta di parere.	Formali e sostanziali	<p>La Sezione rileva la possibilità di introdurre per via regolamentare criteri di natura tecnica, posto che il regolamento costituisce un atto "maggiore", a contenuto sicuramente normativo, ed è quindi una sede più opportuna rispetto a un mero atto amministrativo generale.</p> <p>Sul piano del rapporto tra fonti, si evidenzia problematicamente il rischio di definizioni ripetute e non corrispondenti, ove la norma primaria preveda una irragionevole moltiplicazione degli atti attuativi. In queste ipotesi, è raccomandata la verifica attenta della corrispondenza delle definizioni contenute nei testi normativi.</p>	Favorevole con osservazioni e condizioni
20.10.2020	1773/2019	28.10.2020	1668/2020	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.	Formali	<p>Con riguardo al <i>drafting</i> normativo, la Sezione raccomanda, in generale, il puntuale rispetto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata sulla G.U. del 3 maggio 2001.</p>	Favorevole con osservazioni
28.10.2020	1251/2020	29.10.2020	1674/2020	Regolamento Presidenza Consiglio dei Ministri	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al regolamento	Formali e sostanziali	<p>Sul piano dell'<i>iter</i> seguito per la trasmissione dello schema da sottoporre parere, la Sezione censura il ritardo dell'Amministrazione proponente. È in proposito richiamato l'art. 17, c. 27, l. 15 maggio 1997, n. 127, secondo cui "Fatti salvi</p>	Favorevole con osservazioni

					di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria.		<p><i>i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere".</i> Come evidenziato dalla Sezione, pertanto, la volontà legislativa è chiara nel prevedere per il Consiglio di Stato un lasso temporale di quarantacinque giorni «ritenuto congruo, per lo svolgimento della rilevante funzione consultiva sugli atti del Governo». Di conseguenza, una contrazione di detto termine –come accaduto nel caso di specie– si pone in contrasto con la lettera della legge, rendendo più arduo il compito del Consiglio di Stato e, nel contempo, riducendo la capacità dell'Organo consultivo di correggere eventuali profili di illegittimità o proporre modifiche migliorative sul piano formale o sostanziale del testo normativo.</p> <p>Per ciò che attiene alla redazione del testo in esame in forma di novella (che rappresenta la modalità raccomandata dalle vigenti "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" di cui alla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92), la Sezione riscontra che, come noto, i testi normativi modificati dalle novelle sono posti a disposizione della generalità dei cittadini attraverso la banca dei testi pubblica "Normattiva", accessibile su Internet. Al riguardo, si suggerisce che, per agevolare ulteriormente la conoscibilità del testo per come modificato, l'Amministrazione proceda alla ripubblicazione del d.P.C.M. (n. 84 del 2015), quale risulterà dalle modifiche recate dallo schema in esame. Si fa riferimento, nello specifico, all'art. 6, c. 2, l. 11 dicembre 1984, n. 839 (recante "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"), secondo il quale: "Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte".</p>	
06.10.2020	1070/2020	29.10.2020	1680/2020	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento concernente la proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli	Formali e sostanziali	In via preliminare, la Sezione osserva criticamente che la documentazione di accompagnamento dello schema <i>de quo</i> non fornisce dati quantitativi e qualitativi sugli impianti interessati dal provvedimento. Inoltre, è censurabile il mancato coinvolgimento, nella fase di predisposizione dello schema, degli Enti territoriali interessati e delle associazioni delle imprese del settore. Al riguardo, la Sezione rileva che la conoscenza di tutti gli elementi rilevanti e l'opportuno coinvolgimento dei destinatari del provvedimento sono necessari ai fini di una migliore comprensione della portata del provvedimento stesso.	Favorevole con condizioni

					impianti a fune, ai sensi dell'art. 14-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.		<p>Sul piano dei contenuti dello schema di regolamento, è evidenziato che –ogniquale volta dall’attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica– occorre inserire nello schema, con un apposito articolo, la clausola di invarianza finanziaria: <i>“Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”</i>.</p> <p>Infine, con riferimento ai profili formali e redazionali, si raccomanda il puntuale rispetto della Circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, recante <i>“Guida alla redazione dei testi normativi”</i>.</p>	
02.11.2020	1125/2020	03.11.2020	1717/2020	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante "Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato", ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	Formali e sostanziali	<p>Con riferimento all’<i>iter</i> seguito nella trasmissione dello schema da sottoporre a parere, la Sezione evidenzia la necessità che il Ministero richiedente trasmetta al Consiglio di Stato atti ufficiali, criticando la prassi di trasmettere invece semplici mail destinate alla corrispondenza interna tra gli uffici. Quest’ultima modalità, infatti, oltre a non essere rituale, richiede alla Sezione di comprendere, senza avere il dovere di farlo, il ruolo dei soggetti coinvolti nella corrispondenza.</p> <p>Sul piano della tecnica redazionale del testo, si raccomanda in generale l’osservanza della <i>“Guida alla redazione dei testi normativi”</i> di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92.</p>	Favorevole con osservazioni